

Sabrina Paola Piancone

Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri eolici

CONTROLLO E MONITORAGGIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

- ✔ Il D.Lgs. n. 81/2008, l'innovazione della sicurezza sul lavoro e la sua applicazione
- ✔ Le figure di responsabilità all'interno del cantiere eolico
- ✔ Le figure trasversali all'interno del cantiere eolico
- ✔ Documentazione che il CSP/CSE deve redigere durante il suo mandato e fasi d'intervento

Aggiornato al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e alla Direttiva 92/57/CEE



eBook di www.grafill.it

GRAFILL

Sabrina Paola Piancone

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EOLICI

ISBN 13 978-88-8207-574-3

EAN 9 788882 05743

Ebook, 51

Prima edizione, luglio 2014

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

INTRODUZIONE	"	1
1. IL D.LGS. N. 81/2008 E L'INNOVAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	p.	4
2. LE FIGURE DI RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEL CANTIERE EOLICO	"	38
2.1. Committente.....	"	38
2.2. Responsabile dei lavori.....	"	38
2.3. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, (o coordinatore per la progettazione, o CSP).....	"	38
2.4. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, (o coordinatore per l'esecuzione, o CSE)	"	38
2.5. Direttore dei Lavori	"	39
2.6. Impresa affidataria (capofila-appaltante)	"	39
2.7. Impresa esecutrice.....	"	39
3. LE FIGURE TRASVERSALI ALL'INTERNO DEL CANTIERE EOLICO	"	40
3.1. Geologo.....	"	40
3.2. Direttore di cantiere/responsabile di cantiere	"	41
3.3. Topografo/Tecnico addetto alle delimitazione delle piazzole.....	"	42
3.4. Archeologo.....	"	42
3.5. Progettista attraversamenti/ed interferenza.....	"	43
4. DOCUMENTAZIONE CHE IL CSP/CSE DEVE REDIGERE DURANTE IL SUO MANDATO E FASI D'INTERVENTO	"	44
4.1. Documentazione che il CSP/CSE deve redigere durante il suo mandato	"	84
4.1.1. Notifica preliminare	"	84
4.1.2. Acquisizione documenti di riferimento (progetti, schemi dell'opera).....	"	84
4.2. Redazione PSC	"	85
4.3. Redazione fascicolo dell'opera e SVR (schede valutazione rischi)	"	85

4.4.	Verbale di accettazione del PSC da parte del responsabile e dei lavori.....	p	85
4.5.	Organizzazione della riunione di coordinamento	"	86
4.6.	Verbale di sopralluogo, con eventuali osservazioni.....	"	88
4.7.	Verbale accettazione PSC da parte delle imprese	"	91
4.8.	Verbale accettazione POS delle imprese da parte del CSE.....	"	92
4.9.	Comunicazioni al Servizio 118.....	"	95
4.10.	Ordini di servizio	"	96
4.11.	Redazione registro di cantiere.....	"	97
CONCLUSIONI		"	98

*A mia madre,
alla quale devo ciò che sono*

INTRODUZIONE

La necessità di scrivere questo libro, nasce dal fatto che è pur vero che:

- il titolo IV, capo I del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce il recepimento della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. Esso costituisce una nuova stesura del precedente D.Lgs. n. 494/1996 “Cantieri temporanei e mobili”, introducendo alcuni elementi di novità, nel tentativo di coinvolgere meglio tutti coloro che, nel corso della progettazione e realizzazione dell’opera, possono esercitare un ruolo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- all’interno di un cantiere è necessario che ogni fase di lavoro sia prevista, progettata e organizzata al fine di poter garantire, nel corso dei lavori, la necessaria tutela per l’incolumità dei lavoratori. La sicurezza nei cantieri inizia da un corretto e completo adempimento degli obblighi normativi, che in questo settore non sono banali. Il P.S.C. può essere redatto dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, solo quando ricorrono i casi di cui all’articolo 90, commi 5 e 11 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- per la redazione del P.S.C. è necessario possedere i requisiti di cui all’articolo 98, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Si riportano di seguito l’articolo di riferimento:

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, Nomina Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione Il Coordinatore per la sicurezza durante la esecuzione – C.S.E.

Perché il Coordinatore? Perché è lui che:

- deve indirizzare il progettista su scelte che tengano in considerazione la sicurezza nella realizzazione e nella manutenzione dell’opera;
- deve organizzare il cantiere in modo ottimale;
- ha il potere per intervenire.

Le modifiche apportate dagli articoli 57, 58, 59, 65 e 67 del D.Lgs. n. 106/2009 rispettivamente agli articoli 88, 89, 90, 97 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. L’articolo 57 del D.Lgs. n. 106/2009 modifica l’articolo 88 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo al campo di applicazione delle previsioni contenute nel capo I del Titolo IV del decreto. In particolare, tra i lavori esclusi dal campo di applicazione vengono inseriti quelli relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X ovvero i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, perma-

nenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Inoltre le disposizioni previste per i cantieri temporanei e mobili non si applicano alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale), che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. L'articolo 58 del D.Lgs. n. 106/2009 modifica alcune definizioni previste dall'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, evidenziamo:

- la modifica alla definizione di **RESPONSABILE DEI LAVORI** che è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008 e che, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, coincide con il responsabile del procedimento;
- la precisazione inserita nella definizione di **COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI** i cui compiti non possono essere affidati al datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Viene, inoltre, specificato che tali incompatibilità non cessano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

L'articolo 59 del D.Lgs. n. 106/2009 apporta delle modifiche agli obblighi previsti dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 per il **COMMITTENTE** o **RESPONSABILE DEI LAVORI**, in particolare:

- il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: *a)* al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; *b)* all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
- Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito d'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.
- Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la dichiarazione dell'organico medio annuo si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del D.Lgs. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)*.
- La disposizione prevista per cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008, l'articolo 65 del D.Lgs. n. 106/2009 prevede che, in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza e che per lo svolgimento delle presenti attività, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di adeguata formazione. Infine, l'articolo 67 del D.Lgs. n. 106/2009 modifica l'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ammettendo che lo stesso non risulta essere necessario nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

Tutto ciò lo si deve mettere in relazione non ad un normale cantiere, ma adeguare tale norma ad un cantiere eolico in area vasta, quindi bisogna avere prontezza d'intervento e senso pratico, per intervenire nell'immediatezza per la risoluzioni di pericoli gravi ed inaspettati.

CAPITOLO I

**IL D.LGS. N. 81/2008 E L'INNOVAZIONE
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Titolo IV

(dall'articolo 88-160)

Cantieri temporanei o mobili

*(Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota, sanzioni)*

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88

Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
- g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.